

TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA

OGGETTO: RICHIESTA SOSPENSIONE EX ARTT. 615- 624 C.P.C.

IL G.E. DESIGNATO NELLA PROCEDURA DI CUI ALL'OGGETTO

PROMOSSA DA

COMUNE DI FOGGIA

CONTRO

SOCIETÀ

Letti gli atti;
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 4.2.2020;

rilevato che:

- a fondamento dell'opposizione il Comune ha dedotto l'ammissione del Comune al Piano di riequilibrio finanziario pluriennale (OMISSIS), cosiddetto Piano Salva Enti di cui all'art.243 quater comma 2 D.L. 174/2012, che, assume l'opponente, potrebbe essere revocato in caso di pagamento di una debitoria di cui è *sub iudicis* l'accertamento e la fondatezza;

considerato che :

- il titolo esecutivo in atti (D.I. n°OMISSIS Trib. Foggia) è fornito di formula esecutiva del 29.6.2018, la cui efficacia non risulta sospesa;
- in forza dell'art.243 bis comma 4 D.L. 174/2012, tutte le azioni esecutive sono sospese fino alla data di approvazione o diniego di approvazione del piano da parte della Corte dei Conti, dopo di ché le procedure sospese vengono riattivate e le relative obbligazioni devono essere regolarmente adempiute da parte del Comune;
- la procedura in atti e il relativo titolo esecutivo sono successivi all'ammissione del Comune alla procedura di riequilibrio "salva Enti" e, in ogni caso, l'ammissione al riequilibrio – dedotto dall'opponente – non esime il Comune dal pagamento delle obbligazioni derivanti dai titoli esecutivi successivi all'ammissione alla procedura medesima;
- peraltro, il creditore procedente ha prodotto documentazione - non contestata dall'opponente – dalla quale risulta che il Comune esecutato ha eseguito pagamenti estranei a quelli relativi ai servizi essenziali indicati nella delibera di impignorabilità n°OMISSIS del 29.5.2019 e senza rispettare l'ordine cronologico delle fatture (ved. tra le altre: OMISSIS);
- il terzo pignorato, tesoriere del Comune, ha vincolato le somme pignorate;

ritenuta, con riferimento all'opposizione del medesimo creditore all'intervento proposto dall'ENTE ECCLESIASTICO, fondata sul dedotto mancato decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo con formula esecutiva, l'ammissibilità dell'intervento, in quanto il creditore intervenuto ha proposto la domanda dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, sia pure non munito di formula esecutiva (peraltro la F.E. non è espressamente richiesta dalla legge per il calcolo del dies a quo dal quale valutare la sussistenza del rispetto del termine di 120 giorni, e il decorso dei 120 giorni dalla notifica del titolo senza F.E. è sicuramente rispettosa della ratio legis, consistente nel concedere alle amministrazioni dello Stato e agli Enti pubblici un congruo termine per completare l'iter per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di denaro. Una diversa interpretazione si risolverebbe, infatti, nella concessione di fatto di un

Ordinanza, Tribunale di Foggia, Giudice Lucia Napolitano, del 6 marzo 2020

doppio termine, e, quindi, di un ingiusto vantaggio, sicuramente non voluto dal legislatore, anche per i profili di incostituzionalità cui la diversa lettura della norma darebbe luogo);

ritenuta, conseguentemente, l'insussistenza del *fumus boni iuris* sia rispetto all'opposizione all'esecuzione che rispetto all'opposizione all'ammissione dell'intervento dell'ENTE ECCLESIASTICO

RIGETTA

L'ISTANZA DI SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA ESECUTIVA.

DICHIARA

L'AMMISSIBILITA' dell'intervento proposto dall' ENTE ECCLESIASTICO

PONE

le spese del cautelare a carico dell'opponente liquidando in favore del creditore opposto SOCIETÀ, tenuto conto del valore del credito, dell'attività svolta (esame opposizione, istruttoria/trattazione) e della lieve difficoltà delle questioni trattate, in €5.722,00 , oltre oneri fiscali e rimborso forfettario spese

FISSA

termine perentorio di giorni quarantacinque dalla comunicazione della presente ordinanza per l'introduzione del giudizio di merito, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis, o altri se previsti ridotti della metà.

ASSEGNA

le somme richieste come da separata ordinanza che della presente costituisce parte integrante

Si comunichi

Foggia, 06/03/2020

G.E. GOP LUCIA NAPOLITANO

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*